



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 14/12/2023

**DETERMINAZIONE N. 183/SG: REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE -
EROGAZIONE PRESTITI AI DIPENDENTI - RITENUTE EX ARTICOLO 51, COMMA
4, LETTERA B) DEL TUIR**

IL SEGRETARIO GENERALE

ricordato che l'art. 51, comma 1, del Tuir prevede che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro";

precisato che il termine "somme" è riferito al denaro, mentre il termine "valori" è riferito ai beni, ai servizi ed alle altre utilità fruiti gratuitamente, in tutto o in parte, dal lavoratore;

dato atto che la disciplina fiscale dei prestiti concessi ai dipendenti è regolamentata dall'art. 51 c. 4 lett. b) del TUIR, secondo cui, in caso di concessione di prestiti, si assume come reddito imponibile ai fini fiscali il 50% della differenza tra l'importo degli interessi, calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito;

considerato che, a seguito dell'armonizzazione operata dal D.Lgs. n. 314/1997, che ha integralmente modificato l'art. 12 della l. n. 153/1969, la stessa base imponibile da un punto di vista fiscale corrisponderà a quella contributiva;

richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 n. 326, che chiarisce che la sopracitata disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

dato atto che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.44/E del 25/7/2023 precisa che, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 51, comma 4, lettera b), non rilevano eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento al dipendente relative alla cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio nel caso del pensionato;

dato atto inoltre che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a "tutte" le somme e i valori che il

lavoratore dipendente percepisce in "relazione" al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso;

preso atto che l'art. 51 comma 3 del TUIR prevede che non concorre a formare reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, mentre se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

precisato che per gli anni precedenti non è stato necessario procedere alla comunicazione del calcolo del reddito imponibile relativamente alla concessione di prestiti, in quanto il tasso ufficiale era inferiore al tasso applicato dall'Ente ovvero, per l'anno 2022, il limite di esenzione del fringe benefit era stato innalzato dal D.L. 18/11/2022, per tutti i dipendenti, fino a 3.000 euro, come di seguito riportato:

ANNO	LIMITE ESENZIONE FRINGE BENEFIT	IMPORTO WELFARE DIPDENTI ENTE CAMERALE	TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO VIGENTE AL TERMINE DI CIASCUN ANNO	TASSO APPLICATO
2013	258,23	---	0,25	1,50
2014	258,23	---	0,05	1,50
2015	258,23	---	0,05	1,50
2016	258,23	---	0,00	1,50
2017	258,23	---	0,00	1,50
2018	258,23	---	0,00	1,50
2019	258,23	100,00	0,00	1,50
2020	516,46	100,00	0,00	1,50
2021	516,46	100,00	0,00	1,50
2022	3.000,00	150,00	2,50	1,50

dato atto che per l'anno 2023 il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, conv. con modifiche in l. n. 85/2023) ha previsto l'innalzamento del limite di esenzione fino a 3.000,00 euro solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 TUIR;

preso atto del D.L. n. 145 del 18.10.2023, per il quale la Camera dei Deputati, nella seduta del 13 dicembre 2023 ha approvato in via definitiva il DDL n. 912 di conversione, introducendo l'emendamento recante la modifica della disciplina fiscale sulla tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, con la sostituzione del primo periodo, come di seguito riportato: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi";

considerato che la sopracitata modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, alla data attuale

votata in via definitiva dal Parlamento ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

tenuto conto che la variazione del tasso di riferimento produce dirette conseguenze nella determinazione del valore imponibile del fringe benefit da considerare in busta paga;

considerato che effettuare il conguaglio a dicembre 2023 sulla base dell'attuale normativa comporterebbe la determinazione di un fringe benefit più alto, con i relativi impatti a debito di contributi e IRPEF, che risulterebbe poi più oneroso recuperare a gennaio 2024, dopo la pubblicazione della legge di conversione, recante una disposizione più favorevole;

preso atto che la restituzione dei contributi versati all'INPS dalla Camera non è automatica, ma deve essere attivata una specifica procedura, come specificato nel messaggio INPS n. 4027 del 14 novembre 2023;

dato atto che per garantire l'erogazione degli stipendi con data valuta 22 dicembre 2023 devono essere comunicati entro la data odierna tutti i dati necessari all'elaborazione delle buste paghe;

valutato che, avendo la possibilità di effettuare il conguaglio previdenziale e fiscale a gennaio/febbraio 2024, è possibile rideterminare la platea dei dipendenti soggetti al superamento della soglia e, conseguentemente, rideterminare un debito contributivo e fiscale solo in capo ai soggetti effettivamente coinvolti;

dato atto che il versamento della contribuzione a gennaio/febbraio 2024 per denunce con mese dicembre 2023 comporta la procedura di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, con applicazione di sanzione ridotta e con sanzioni ed interessi non dovuti in caso di importi inferiori a 12,00 euro;

tenuto conto che il costo per il ricalcolo del conguaglio fiscale e contributivo e per il recupero della contribuzione versata risulta maggiormente oneroso in termini ore/lavoro ed elaborazioni da riconoscere alla società Infocamere rispetto all'eventuale sanzione prevista, attualmente stimata in € 20,00;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del consiglio camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di comunicare nel corso mese di gennaio 2024 ad Infocamere, per i relativi adempimenti, il reddito imponibile, relativo all'anno 2023, come rideterminato secondo la nuova disciplina fiscale, approvata il 13 dicembre 2023 ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per i prestiti concessi ai dipendenti, come regolamentato dall'art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)